

## Compartecipazione al costo - SENTENZE TAR MILANO

Quattro Sentenze emesse dal TAR Lombardia, Sezione di Milano, n. 175 del 24 gennaio 2024, n. 219 del 29 gennaio 2024, n. 730 del 13 marzo 2024 e n. 731 del 13 marzo 2024 con le quali il TAR Milano ha accolto i ricorsi di quattro familiari di persone con disabilità aderenti alla rete associativa ANFFAS Voghera APS ed assistiti dagli avvocati Mariapaola Giardina ed Ettore Nesi, relative alla compartecipazione al costo del servizio residenziale di natura socio-assistenziale.

In particolare, gli amministratori di sostegno delle persone con disabilità, aventi ISEE zero o tendente a zero, hanno censurato il regolamento comunale e la nota del Comune con la quale era stato rideterminato il contributo integrativo per la frequenza del servizio residenziale.

Ciò in quanto, nel calcolo della compartecipazione al costo, il Comune di Voghera dava rilievo a criteri avulsi dall'ISEE, quali le indennità percepite dalle persone con disabilità in ragione della propria disabilità (es. pensione di invalidità e indennità di accompagnamento).

Il TAR Milano, con le Sentenze allegate, ha ribadito il principio secondo cui “ (...)della percezione di somme relative a tali trattamenti – tra cui sono inclusi quelli spettanti alla disabile nel caso che ci occupa – le amministrazioni eroganti non possono tenere conto ai fini della determinazione del contributo loro imposto dalla legge.

Risulta dunque allo stato che l'unico indicatore della situazione economica equivalente da applicare, non solo ai fini dell'accesso ma anche ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali, resta quello ancora oggi disciplinato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013, di modo che, in presenza di un ISEE dell'assistito pari a zero – come accertato nel caso di specie - è da escludersi che, all'interno di una disciplina di settore inerente ai livelli essenziali di assistenza e che dunque deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, vi possa essere l'uso da parte dei Comuni di criteri ulteriori o difformi, quanto a elementi reddituali e patrimoniali considerati, rispetto a quelli indicati nel decreto sopra citato al fine di determinare il livello di capacità economica del beneficiario del contributo.”.

Ancora una volta, quindi, il giudice amministrativo chiarisce che l'unico criterio utilizzabile per il calcolo della compartecipazione al costo resta l'ISEE sociosanitario della persona con disabilità e che sono da considerarsi illegittimi gli atti amministrativi che utilizzano criteri ulteriori e diversi come, ad esempio, la valorizzazione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento.